La deregulation per le aziende agricole (soprattutto su deposito temporaneo e trasporto) riguarda "tutti" i rifiuti di tali aziende o solo i rifiuti di tipo vegetale?

Aziende agricole: le modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo apportate dal D.L. n. 5/2012. L'esatta individuazione della tipologia di rifiuti oggetto della deroga.

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

L'art. 28 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo») ha apportato rilevanti modifiche al regime della movimentazione dei rifiuti da aziende agricole andando ad incidere sulla stessa definizione di "deposito temporaneo".

Dopo il comma 9 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 è stato, infatti, inserito il seguente comma 9-bis che recita: «*La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.*».

Dunque, la nuova disposizione ha inciso profondamente sul generale divieto di realizzare il deposito temporaneo in area diversa dal luogo di produzione del rifiuto, andando a legittimare - ad ogni modo, solo per il caso specifico previsto dalla norma - anche la configurazione di depositi temporanei extra-aziendali.

Precisiamo da subito che la disposizione posta dall'art. 28 D.L. n. 5/2012 in commento rappresenta una "eccezione" alla regola generale che resta, pertanto, ancora valida e vincolante. E sul punto di principio che il deposito temporaneo è – da sempre – vincolato al luogo di produzione dei rifiuti noi abbiamo sempre tenuto in ogni sede seminariale ed editoriale una posizione chiara e lineare.[1]

---

[1] Dal volume "**Rifiuti e non Rifiuti**" – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): "(...) Il deposito temporaneo correttamente inteso rappresenta una fase preventiva autonoma rispetto alla "gestione dei rifiuti". Deve trattarsi, poi, di un'attività strettamente chiusa - sottintendendo anche a livello strutturale-

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ed il varo oggi di questa deroga, conferma paradossalmente il nostro posizionamento atteso che se fosse stato vero che era comunque possibile già in precedenza il deposito temporaneo extraziendale al momento non ci sarebbe stato bisogno di prevedere l'eccezione che stiamo per commentare

E dunque, per regola generale il deposito temporaneo non può uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale va intesa la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti. Ciò premesso, va dunque rilevato che ipotizzare una forma di deposito temporaneo fuori dall'azienda non soltanto è anomalo rispetto alla normativa sul deposito temporaneo, ma anche rispetto alla normativa sul trasporto. Infatti, se il deposito temporaneo è attività derogatoria ed eccezionale prima della gestione, e se la gestione è in primo luogo raccolta e poi trasporto, infine smaltimento o recupero, è inevitabile che il trasporto in se stesso è già a metà del sistema di gestione. Se il deposito temporaneo è prima della gestione, come si può ipotizzare che un trasporto avvenga a metà tra la produzione del rifiuto e il deposito temporaneo?

---

tipografico - all'interno del ciclo aziendale. Conferma questo principio il concetto di "luogo di produzione" perché solo presso «il luogo dove sono prodotti» i rifiuti è consentito effettuare il deposito temporaneo.
Al riguardo, nel testo previgente del decreto (prima della novella apportata dal D.Lgs n. 205/2010), l'art. 183, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/06, definiva il luogo di produzione dei rifiuti «uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti». Dopo la citata profonda modifica del D.Lgs n. 205/2010 tale definizione - di fatto - è scomparsa e, dunque, oggi il testo vigente non presenta tale importante e propedeutica nozione che - tuttavia - a nostro avviso resta pur sempre valida in assenza di definizione alternativa e sul presupposto che su tale definizione si è creata nel tempo una giurisprudenza consolidata a livello penale ed amministrativo. Costruzione giuridica che non può essere oggi certamente cancellata di colpo. Il deposito temporaneo presuppone, perciò, che il rifiuto non sia mai uscito dall'"area delimitata" entro la quale è svolta l'attività produttiva.
Va, dunque, sottolineato che senza alcun dubbio il deposito temporaneo per principio nazionale ed europeo non può assolutamente mai uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale intendiamo la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti. Si richiama in questo senso il principio della limitazione del luogo topografico di produzione dei rifiuti e il concetto del "piè di macchina" espresso da alcuni autori in attività convegnistiche. Pertanto appare assolutamente inipotizzabile a livello nazionale che per qualunque motivo un deposito temporaneo, di qualunque natura, entità e qualità, possa essere in qualche modo ubicato fuori dello stretto confine aziendale del luogo di produzione.
Va altresì ribadito che non essendo attività soggetta ad alcun regime autorizzatorio, è contestualmente inipotizzabile che una pubblica amministrazione, qualunque essa sia, deroghi ai principi generali nazionali ed internazionali e decreti una anomala ed irrituale attività autorizzatoria sul deposito temporaneo che cesserebbe così di essere quella eccezione assolutamente particolare che già sopra negli appunti precedenti abbiamo visto ed esaminato come assolutamente derogatoria rispetto al sistema dello stoccaggio e della discarica. (...)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Questo non è ipotizzabile, ed infatti il deposito temporaneo in se stesso essendo prima della gestione e dunque ben prima del trasporto, non potrà mai schematicamente essere identificato come sito di destinazione dedicato per ricevere un flusso di rifiuti attraverso il trasporto, giacché nessun titolare di deposito temporaneo potrà mai firmare la terza e quarta copia per ricevuta dello scarico della massa dei rifiuti. Il deposito temporaneo infatti è la fonte del trasporto, prima del trasporto, non può essere intermedio o addirittura finale rispetto ad un'attività di trasporto.
Questo ci induce dunque a ritenere che se è già iniziata una vera e propria attività di trasporto, appare inevitabile che quello che viene raggiunto come sito di destinazione, anche da parte di piccoli operatori, è per forza di cose una forma di stoccaggio.
Va quindi ribadito che, per principio generale, il deposito temporaneo non può mai uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e cioè fuori dalla ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti.
Precisata la regola generale, ora vediamo l'eccezione posta dal nuovo comma 9bis dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/06.

Per prima cosa è importante individuare con esattezza il soggetto beneficiario della deroga.
La norma nel disciplinare la fattispecie derogatoria fa riferimento esplicito, come soggetto attivo, all' "*azienda agricola*" ed all' "*imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile*".

A norma dell'art. 2135 c.c. "*È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.".

Il soggetto indicato dal legislatore va identificato nel "coltivatore diretto" e nell'imprenditore agricolo, che devono essere tenuti distinti dai grandi insediamenti agro-industriali che, pur trattando materie agro-pastorali, si differenziano per forza di cose dalle semplici attività agricole a cui si riferisce la normativa di deroga.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Va dunque sottolineato che ad esempio i grandi allevamenti zootecnici industriali, appunto perché "industriali", non rientrano nella deroga posta del comma 9bis dell'art. 193 cit.. E pertanto nei casi di insediamenti industriali continua ad applicarsi la regola generale che pone il divieto di depositi temporanei extra-aziendali.

Un secondo aspetto sul quale riteniamo importante soffermarci è relativo al comprendere con altrettanta esattezza quali siano i rifiuti oggetto della deroga.

La norma sotto questo profilo non offre alcuna indicazione specifica, ma si riferisce in via generica alla "*movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola*". E dunque ci si chiede: la deroga vale solo per i "rifiuti agricoli vegetali" o si estende anche a tutti gli altri rifiuti speciali che possono derivare da attività agricole?
Ricordiamo, infatti, che nell'ambito dell'esercizio di un'azienda agricola - oltre ai rifiuti vegetali – possono essere prodotte altre tipologie di rifiuti quali ad esempio:

- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, etc.);
- imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, etc.);
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici;
- pneumatici usati;
- contenitori di fitofarmaci;
- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche;
- batterie esauste;
- veicoli e macchine da rottamare;
- fitofarmaci non più utilizzabili.

Va ribadito che la norma cita genericamente i "rifiuti" che provengono da tali aziende agricole ma non specifica esattamente a "quale" tipologia di rifiuti si riferisce.
A questo punto le ipotesi possono essere due:

a) la norma si riferisce solo ai rifiuti di origine e natura agricola-vegetale, escludendo tutte le altre tipologie di rifiuti che comunque provengono strutturalmente dalla azienda agricola;
b) la norma intende riferirsi a tutti i rifiuti di qualunque tipo e natura che possono essere prodotti nell'esercizio di una attività agricola e quindi fuoriuscire da una azienda agricola.

A nostro modesto avviso appare più logica e pertinente - anche in attinenza alla *ratio legis* della disciplina generale sui rifiuti - l'ipotesi del riferimento solo ai rifiuti propriamente e strettamente agricoli-vegetali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Questa interpretazione sembra, inoltre, poter essere in linea ragionevolmente logico-induttiva anche con la finalità ultima della innovativa regola di deroga, atteso che tale modifica è finalizzata a facilitare l'operatività dell'azienda agricola in relazione certamente ai prodotti connessi – appunto – alle attività agricole in senso stretto.
Va sottolineato che **l'eccezione così stabilita in via innovativa non è di poco conto ma è grande e per certi versi "rivoluzionaria" perché crea una deroga profonda e forte al principio cardine fino ad oggi inespugnabile del divieto assoluto di deposito temporaneo extraziendale.** Proprio l'enormità di tale deroga fa presumere che a già tanta concessione di eccezione non possa poi corrispondere un effetto ancora più fragoroso e deflagrante quale quello di allargare tale forte crepa nel sistema giuridico anche *erga omnes* a tutti i tipi di rifiuti che possono essere prodotti in una azienda agricola, ivi inclusi i rifiuti pericolosi e fortemente inquinanti. Soprattutto considerando che l'effetto primario di tale eccezione alla regola-base del deposito temporaneo ancorato al "piè di macchina", e cioè al luogo stretto di produzione dei rifiuti, comporta poi inevitabilmente e conseguentemente un'altra ed altrettanto importante (e pericolosissima) eccezione: la liberalizzazione del trasporto di tali rifiuti nei percorsi suddetti; trasporti che – di fatto – cessano di essere trasporti e diventano "spostamenti" e dunque non sono assistiti da nessuna forma di tracciabilità. Il che rende del tutto incontrollati ed incontrollabili tali viaggi. Con tutte le conseguenze del caso, in riferimento alla liberalizzazione potenziale di viaggi illegali con potenziali possibilità di abbandoni e smaltimenti dei rifiuti medesimi senza traccia alcuna durante il percorso del viaggio, così reso esente da ogni tracciabilità e controllo documentale con connessa facilitazione di illegalità varie. [2]

---

[2] Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): " (…) Non va sottaciuto e dimenticato che una delle principali strategie usate da illegalità piccole ma soprattutto grandi ed anche a livello criminale, è quella di utilizzare inevitabilmente ed in modo assolutamente necessario depositi temporanei extra aziendali per facilitare il flusso dei rifiuti illegali nel territorio nazionale. Infatti l'esperienza insegna che il deposito temporaneo extra aziendale, comunque avallato o "autorizzato", costituisce un cavallo di battaglia di ogni forma di illegalità in materia di rifiuti giacché è verosimilmente impossibile ed antieconomico far circolare grandi masse di rifiuti senza un luogo intermedio di deposito ove assemblare e dirigere i traffici a livello nazionale, in particolar modo dal Nord verso il Sud Italia.
Tali siti intermedi, se sono ipotizzati come stoccaggi, sono soggetti naturalmente a controlli preventivi e continuativi da parte dell'autorità amministrativa e di polizia. Se invece tali siti vengono qualificati, attraverso furbizie amministrative, come "depositi temporanei extra aziendali" appare evidente che si tratta di aree sottratte sostanzialmente ad ogni controllo preventivo e repressivo.
Non solo, ma l'effetto veramente stupefacente è che essendo depositi temporanei tutto il flusso dei rifiuti che dalle fonti di produzione fino a tali siti arriva verso dette località appare svincolato per forza di cose dal formulario dei rifiuti e dal registro di carico e scarico. Quindi si tratta di un principio che viene ricercato dalle forme criminali con estremo interesse per giustificare viaggi di rifiuti non classificabili come trasporti e stoccaggi intermedi ma da classificare invece come depositi temporanei al di fuori del recinto aziendale e cioè del "pié di macchina".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ora, in un momento in cui – bene o male e con i fallimenti connessi sotto gli occhi di tutti – si è ideato il SISTRI proprio per rafforzare l'esigenza di tracciabilità di ogni minino rifiuto (la *ratio legis* era comunque questa, anche se poi la sua attuazione è fallita in modo miserando sul campo…), apparirebbe singolare che in modo ondivago e dunque quasi schizofrenico il legislatore prima cerca di rendere più rigorose le regole sulla tracciabilità del sistema di trasporto di tutti i rifiuti (rigorose fino ad "incartarsi" proprio grazie alle spire inestricabili delle difficoltà di applicazione di tanto rigore) e dopo renda esenti tutto il vastissimo settore di rifiuti di ogni genere e tipo che possono provenire da un'azienda agricola (anche molto pericolosi) dallo stesso sistema di tracciabilità. Creando figli e figliastri sulle stesse tipologie di rifiuti… Un conto è infatti pensare che il legislatore abbia aperto un varco (già grande, "rivoluzionario" e comunque soggetto a forti rischi di illegalità) solo per i rifiuti vegetali agricoli, che tutto sommato ed entro un certo limite possono essere considerati a basso rischio ambientale; ed un conto è pensare che tale liberalizzazione sia prevista per ogni altro tipo di rifiuto che possa derivare dal contesto di una (anche molto grande) azienda agricola.

Se infatti si accede alla seconda ipotesi, e cioè si ritiene che la norma intende riferirsi a tutti i rifiuti di qualunque tipo e natura che possono essere prodotti e quindi fuoriuscire da una azienda agricola, allora ci si deve chiedere quali sono i potenziali rifiuti in oggetto…
Ed in primo luogo nell'elenco "potenziale" – come sopra abbiamo già visto – possiamo ritrovare cose di non scarsa importanza tra le quali anche materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, etc.); contenitori in polistirolo, fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di fitofarmaci; oli esauriti vari e batterie esauste; veicoli e macchine da rottamare; fitofarmaci non più utilizzabili. Ma non solo. Se si accede all'idea di "tutti" i rifiuti che potenzialmente possono uscire fuori dal recinto di un'azienda agricola, possiamo di fatto pensare anche a: **tettoie di eternit sbriciolato dopo dismissioni improprie, frantume da demolizione di manufatti e capannoni, pezzi di vasche e bidoni ed altri contenitori demoliti, pezzi di vecchie macchine agricole in disuso ed arrugginite, vecchi strumenti di scavo e da lavoro dismessi in legno e metallo, fino a liquami zootecnici e rifiuti vari di lavatura e pulizia locali e stalle, residui da scavi anche di terre intrise da sostanze tossiche,** e quanto altro?

Quindi va sottolineato all'attenzione delle Pubbliche amministrazioni che ogni distonia, ogni leggerezza amministrativa o legislativa che interessa il deposito temporaneo sono realtà normative o disciplinatorie che possono essere utilizzate come riflesso indiretto a enorme e devastante vantaggio delle forme di criminalità organizzata in materia di rifiuti (al di là naturalmente degli intenti positivi e del tutto alieni delle amministrazioni che redigono tali atti con finalità di risolvere problemi sociali ed aziendali). (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Una liberalizzazione del genere sarebbe contro ogni logica attinente alla *ratio legis* e costituirebbe peraltro (oltre che uno straordinario Eldorado per consentire la fuoriuscita e l'abbandono senza controllo di masse di rifiuti di ogni tipo, magari anche accatastati da anni in tante aziende agricole, sul territorio grazie alla totale assenza di tracciabilità e dunque di potenziali controlli) anche **una ingiustificata ed incomprensibile disparità di trattamento verso altre aziende di carattere non agricolo che poi – alla fine – potrebbero andare a produrre rifiuti simili.**
Infatti, perché per l'azienda agricola si dovrebbe consentire questa "deroga" che favorisce lo spostamento - ad esempio - decine di batterie esauste di trattori e macchinari vari e di olii esausti connessi, ed alla confinante e più piccola azienda magari di elettrauto non si dovrebbe consentire analoga deroga per le batterie e gli olii esausti derivanti dalla sua attività? Forse che il rischio di danno ambientale derivante dalla massa di batterie derivanti dall'azienda agricola se riversate nell'ambiente naturale è minore e diverso dalle batterie ed olii esausti che potrebbe riversare l'azienda dell'elettrauto? Ed ancora: perché per l'azienda agricola posta si dovrebbe consentire questa deroga per spostare - ad esempio - il frantume da demolizione di un capannone agricolo in muratura (magari con il rischio di una tettoia antica in eternit), ed alla confinante e più piccola azienda di produzione di divani non si dovrebbe consentire analoga deroga per spostare il frantume da demolizione di un capannone di deposito merci in muratura (magari senza neppure rischio di una tettoia antica in eternit) derivanti dalla sua attività? Forse che il rischio di danno ambientale derivante da tali rifiuti da demolizione dall'azienda agricola se riversati nell'ambiente naturale è minore e diverso dagli stessi rifiuti da demolizione che potrebbe riversare l'azienda di produzione di divani?

Tutto questo ci sembra veramente surreale…

Pensiamo poi alle grandi masse di teloni di plastica utilizzati in molte aziende agricole. Anche questi sono soggetti a tale "deroga"? Si tratta di ingenti quantitativi di sostanze a forte rischio di pericolosità ambientale, da sempre oggetto – notorio – di tentativi irresistibili di sfuggire alle regole della corretta gestione soprattutto per il recupero e con la latente e diffusa tendenza a disfarsene mediante smaltimento occulto.

È fatto noto di cumuli di questi materiali che in alcune aree vengono addirittura dati alle fiamme (si veda la "terra dei fuochi" come conferma da manuale. Una esenzione di tal genere per tali materiali, che derivano sì a livello logistico da aziende agricole in senso lato, ma che solo incidentalmente possono dirsi a servizio strumentale delle produzioni agricole, come possono essere considerati rifiuti di modesto livello da giustificare una semplificazione per la vita aziendale del mondo agricolo? Qui non si tratterebbe di una semplificazione, ma di una vera e propria deroga di anarchia generale riservata solo ad un singolo settore produttivo. Una specie di buco nero a tutto campo nel sistema di gestione di rifiuti legata solo a motivi di categoria di attività produttiva in contrasto palese con ogni regola europea di fonte di sicura infrazione comunitaria.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Accedendo alla ipotesi, che ci sembra veramente improponibile e surreale, in base alla quale tutti comunque i tipi di rifiuti che possono provenire da una azienda agricola possono essere soggetti a tale profonda deregulation, avremmo un'altra conseguenza paradossale. Infatti questo sarebbe il primo caso iniziale e genetico di una sostanziale demolizione embrionale del principio della gestione dei rifiuti nel nostro sistema giuridico (in totale e palese contrasto con le parallele regole europee). **Infatti si passerebbe da un criterio di qualificazione e gestione dei rifiuti per natura e per categoria di materiali, ad un criterio di gestione dei rifiuti per categorie di produttori.** E quindi lo stesso identico rifiuto in questo caso se viene prodotto da una categoria diventa oggetto di deregulation generale di fatto, se invece viene prodotto da un'altra categoria resta dentro le regole di base del sistema di gestione dei rifiuti. I rifiuti non verrebbero più gestiti sulla base di criteri logici connessi alla loro origine e natura e qualità, ma verrebbero gestiti in forza degli interessi di categoria di una ristretta cerchia di produttori in vista di specifici interessi della categoria stessa. Resta, infatti, da chiedersi in questa inverosimile ipotesi, ad esempio, che differenza può sortire sotto il profilo delle linee generali della gestione dei rifiuti un quantitativo di 5 fusti di olio esausto derivanti da trattori in uso ad una azienda agricola rispetto a 5 fusti di olio esausto derivanti da una azienda di elettrauto o da 5 fusti di olio esausto derivanti da una azienda metalmeccanica (magari tutte poste sulla stessa via e tra loro confinanti)... Il rischio ambientale è forse diverso?

Ma, attenzione, perché nella normativa sui rifiuti esiste già una pericolosissima ed irragionevole, nonché sfortunata, previsione precedente rispetto al rischio che stiamo prospettando.

Infatti, va ricordato che nella normativa sanzionatoria di base in ordine all'abbandono ed al deposito incontrollato dei rifiuti questa distinzione esiste già da tempo nel nostro sistema giuridico. Oggi, a parità assoluta di rifiuto (ad esempio anche batterie esauste di veicoli), il sistema sanzionatorio prevede una sanzione totalmente diversa secondo il caso in cui questo tipo di rifiuto venga abbandonato o depositato in modo incontrollato da un privato o - invece - da titolare di azienda o responsabile di ente (essendo infatti prevista nel primo caso una semplice e banale sanzione amministrativa, mentre nel caso comunque una purché minima sanzione penale). **Francamente, è stato sempre difficile capire il senso di questa distinzione redatta dal nostro legislatore**. L'originario d.p.r. 915/82 prevedeva invece sanzioni connesse alla tipologia e qualità dei rifiuti. Il che sembrava molto più logico, indipendentemente da chi abbandonava i rifiuti medesimi. Dal decreto n. 22/97 la regola è cambiata e la norma, come noto, prevede che la stessa tipologia di rifiuti, anche se magari in ipotesi molto pericolosa, soggiace a sanzioni diverse secondo la tipologia della categoria del soggetto che opera l'abbandono o il deposito incontrollato.
Forse perché, in modo ingenuo, si parte dal presupposto di un privato non possa operare tali abbandoni o depositi anomali per rifiuti potenzialmente pericolosi in quanto si dovrebbe in via logica limitare a rifiuti di tipo domestico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

L'esperienza pratica ha invece ampiamente dimostrato come nel nostro sistema giuridico fatta la regola si deve sempre trovato l'inganno. Infatti le nostre strade e le nostre campagne sono infestate da eternit sbriciolato che viene puntualmente abbandonato da privati (o falsi privati) che si disfano in modo improprio della propria tettoia frantumata gettandola da mezzi sempre privati sul ciglio della strada, nei campi o nei boschi. Il paradosso assurdo è che se tale soggetto viene individuato mentre sta sbarazzandosi di una tettoia sbriciolata di eternit che proviene dalla propria casa privata o comunque dall'entità squisitamente domestica, va soggetto esclusivamente ad una blanda e risibile sanzione amministrativa, mentre se lo stesso soggetto è un titolare di impresa o responsabile di ente va incontro a sanzione penale. Nel frattempo **continuiamo a chiederci che differenza c'è tra riversare amianto frantumato sulla strada tra un privato ed un titolare di azienda: forse l'effetto mortale per il passante che respira le fibre così inalandole e diverso secondo che l'abbandono sia avvenuto ad opera di un privato o ad opera di un titolare azienda?**

Questo esempio storico, che ancora il nostro legislatore nonostante tutto non è riuscito a risolvere, ci conferma come le differenziazioni dei rifiuti per categorie di produttori e non per categorie di qualità e natura, siano estremamente duttili ed assolutamente pericolose.

Proviamo ora ad immaginare se la nuova deroga posta dall'art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/05 fosse effettivamente estesa anche ai grandi quantitativi di rifiuti di varia natura prodotti da grandi aziende agricole (e poi in futuro in modo metastatico da altre aziende di altra natura che chiederanno certamente in questo caso di entrare in analoga deregulation). Sarebbe veramente la fine di tutto.

Questa illogica ed irragionevole diversità e disparità di trattamento tra aziende porterebbe infatti a catena ad una ulteriore conseguenza: la logica tendenza per altre categorie di aziende a richiedere accessi a tali forme di deregulation anche a loro favore perché effettivamente a quel punto non si riuscirebbe a intuire il motivo per il quale sulla stessa strada e per lo stesso identico tipo di rifiuto una azienda dovrebbe beneficiare di tale profonda e radicale deroga, e l'altra azienda a parità di produzione di rifiuto dovrebbe restare nelle più severe regole generali.
E questo potrebbe essere veramente la fine del sistema di regole di gestione dei rifiuti aziendali sul nostro territorio. Perché **progressivamente ed in modo silente, ritagliando categoria per categoria una deregulation specifica secondo le esigenze aziendali, si giungerebbe prima o poi a frantumare completamente tutto il complesso arco di gestione unitaria dei rifiuti per natura e qualità, sino a resettare completamente ogni logica europea di regole di gestione in materia.**

Quindi l'argomento ci sembra molto importante a prescindere dalla natura specifica della deroga dei rifiuti aziendali agricoli.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Perché, lo ribadiamo ancora una volta, un conto è discutere in questa sede se questa deregulation, che pure è forte e importante e fonte di probabili rischi di diffusa illegalità, possa riguardare, come ci sembra logico, soltanto i rifiuti vegetali agricoli, ed invece un conto è ipotizzare che possa riguardare in blocco e in maniera estesa tutti i rifiuti di qualunque tipo ed origine natura che possono fuoriuscire dal recinto - anche molto vasto - di una grande azienda agricola. Riteniamo che su questo passaggio vada fatta una riflessione collettiva molto rigorosa per evitare che queste poche righe infilate in un meccanismo di presunta semplificazione aziendale per aiutare aziende agricole possano diventare un *vulnus* pericolosissimo per iniziare a demolire in modo strisciante e silente tutto il meccanismo complesso di gestione dei rifiuti sul nostro territorio in palese contrasto con le più elementari regole europee.

Va infine rilevato - inoltre - che nella seconda ipotesi la deregulation è ancora più ampia e pericolosa, perché infatti se nella prima ipotesi quantomeno il tratto di strada è limitato a 10 km (teorici) e il luogo ove effettuare il deposito deve essere di proprietà dello stesso produttore, nella seconda ipotesi non c'è alcun limite di percorso stradale e l'area dove poter effettuare il deposito non è del produttore ma di proprietà della cooperativa. Quindi i viaggi che stiamo esaminando in totale deregulation, se fossero realmente relativi anche a tutte le tipologie indistinte di rifiuti che si possono produrre dentro una grande azienda agricola, non sarebbero soggetti neppure ad un minimo limite chilometrico, aprendo sostanzialmente una prospettiva di spostamenti di rifiuti anche pericolosissimi di ogni tipo e natura verso destinazioni assolutamente senza controllo.
Il che ci sembra veramente ancora più assurdo e surreale.

Alla luce di quanto sopra esposto **noi riteniamo che i "rifiuti" contemplati dalla norma in esame non possano che essere solo quelli propriamente agricoli.**

Maurizio Santoloci Valentina Vattani

Pubblicato il 23 aprile 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)